

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO Città Metropolitana di Venezia

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.	del

Art. 1 – Finalità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi di assistenza rivolti ai cittadini, può erogare il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD).

Il presente regolamento disciplina:

- le procedure per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale
- le modalità di compartecipazione al costo del servizio.

Art. 2 - Definizione del servizio

I Servizi di Assistenza domiciliare tendono a favorire il permanere dell'assistito nel proprio ambito familiare e sociale, cercando di migliorare la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza.

L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in case di riposo e case protette.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, in riferimento alla normativa vigente, assume un ruolo rilevante nelle politiche dell'ente in materia di tutela e aiuto alla persona e di prevenzione alle situazioni di disagio.

Nell'ottica di svolgere un intervento unitario, globale e integrato il servizio interagisce attivamente con i servizi socio sanitari dell'Azienda U.L.S.S. competente territorialmente, quali i medici di base, le Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD), il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Art. 3 - Finalità e obiettivi del servizio

Il servizio deve avere carattere di norma di temporaneità, serve a rimuovere particolari difficoltà contingenti del singolo e dei familiari, collocandosi all'interno di un progetto personalizzato, di intervento verificato periodicamente nelle sue fasi.

Gli obiettivi si possono riassumere nel:

- mantenere e favorire il recupero delle capacità e autonomie della persona;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali, stimolando la partecipazione dei familiari al fine di evitare forme di delega totale e di assistenzialismo;
- favorire e consentire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita sociale e familiare;
- -promuovere la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti;
- prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione;
- ridurre/eliminare i rischi che possono comportare l'istituzionalizzazione.

Art. 4 - Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Quarto d'Altino che si trovino in particolari situazioni di necessità e in particolare:

- ANZIANI con ridotta autonomia o invalidi che vivono soli o con familiari che no sono in grado di provvedere a tutte le loro necessità;
- DISABILI certificati non autosufficienti:
- ADULTI in situazione di disagio per ragioni fisiche, psico-sociali e familiari con pregiudizio per la salvaguardia dei bisogni essenziali di minori o inabili da loro dipendenti.

La capacità economica non costituisce in alcun caso motivo di esclusione dal servizio, ma è determinante per stabilire la quota di compartecipazione al servizio.

Art. 5 – Tipologia delle prestazioni

Il servizio viene svolto, normalmente, durante i giorni feriali, e in casi particolari anche in giorni festivi.

Gli interventi del Servizio di Assistenza Domiciliare possono essere:

a) Cura della persona:

- aiuto nell'igiene e nella cura personale;
- aiuto nella preparazione dei pasti nei casi in cui l'utente non sia in grado di provvedervi da sé;
- aiuto nell'acquisto di generi di prima necessità;
- disbrigo di pratiche o commissioni qualora l'utente non sia in grado di farlo personalmente;
- supporto in situazioni di ricovero presso ospedali, case di cura, ecc... qualora non vi siano persone in grado di provvedervi;
- prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione quando queste siano complementari all'intervento strettamente socio-assistenziale.

b) Cura dell'alloggio:

- pulizia ordinaria dell'alloggio, ossia dei locali abitualmente utilizzati dall'utente e rispondenti ai suoi bisogni primari;
- lavaggio e riordino del materiale di cucina;
- lavaggio e stiratura biancheria con la lavatrice dell'utente;

c) Trasporto:

- accompagnamento a visite e controlli medici per analisi di laboratorio;
- accompagnamento in particolari luoghi terapeutici o di ricovero o in presenza di circostanze particolari e contingenti per le quali si renda necessario il trasporto;
- accompagnamento nei negozi per la spesa.

Per quanto riguarda le prestazioni di natura medico-infermieristica, di stretta competenza del Servizio Sanitario Nazionale, sarà attivata l'Assistenza Domiciliare Integrata tramite il Medico di base, su autorizzazione dell'UMVD.

Art. 6 - Ammissione al servizio: criteri e modalità

Per accedere ai Servizi di Assistenza è necessario che l'interessato o un familiare per esso, ai sensi del DPR 445/2000, presenti apposita istanza di ammissione, compilando la domanda.

All'apposita domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- -attestazione ISEE e relativa dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- -il verbale di invalidità che attesti la concessione dell'indennità di accompagnamento, se in possesso.

Il Servizio Sociale istruisce le domande, eventualmente anche compiendo una visita domiciliare presso l'abitazione dell'assistito, valutando la situazione personale, economica e sociale dello stesso, al fine di determinarne lo stato di bisogno.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, previo assenso del Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA, il Servizio sociale:

- comunica per iscritto al richiedente l'ammissione o l'esclusione dal servizio
- **predispone un** apposito programma di intervento
- rende nota per iscritto la quota di compartecipazione alla copertura dei costi del servizio, se dovuta.

Le richieste non accolte per esaurimento delle risorse disponibili vengono inserite in una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio stesso.

In caso di più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, sarà determinante per la scelta, la data di presentazione delle domande medesime.

Rappresentano condizioni di priorità:

- 1. Nucleo familiare costituito da un solo anziano o da due anziani entrambi in situazione di difficoltà.
- 4. Rischio sociale elevato (ad esempio persona che, trascorrendo molte ore da sola, risulta a rischio, in quanto potrebbero crearsi situazioni che peggiorano la condizione di autonomia già precaria).
- 3. Assenza figli, nipoti o altri parenti, ovvero di una rete amicale, che siano in grado di offrire supporti concreti all'anziano.
- 2. Patologia che comporta un elevato carico assistenziale (ad esempio necessità di assistenza/sorveglianza continua).
- 5. Disagio imputabile principalmente alla solitudine.
- 6. Famiglie che stanno sostenendo il carico assistenziale da molto tempo.
- 7. Rischio di istituzionalizzazione.
- 8. Problemi oggettivi del coniuge o figli a gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, presenza di molti minori, presenza di invalidi, portatori di handicap o di altri anziani che necessitano di supporti) che comportano per l'anziano il rischio di una condizione di pseudo-isolamento.
- 9. Situazione economica complessiva (del nucleo familiare dell'anziano e dei nuclei dei parenti obbligati per legge) che non consente la messa in atto di interventi che rispondano alle necessità assistenziali dell'anziano.

E' consentito l'avvio del servizio in deroga al presente regolamento su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali qualora vi siano condizioni di emergenza, di precarietà psico-sociale o carenze igienico ambientali tali da far presupporre un maggior danno sia per il singolo che per la comunità in caso di mancato intervento. Resta fatta salva la facoltà dell'Ente, in tali casi di procedere in un secondo tempo al recupero degli oneri sostenuti.

Art. 7 - Organizzazione del servizio

In base alla valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali viene formulata agli interessati la proposta di Programma di Intervento che contiene:

- -gli obiettivi da raggiungere;
- la tipologia delle prestazioni da erogare;
- la quantità e frequenza dell'intervento;
- la durata dell'intervento (la durata massima corrisponde a 12 mesi).
- la modalità di verifica e l'eventuale riformulazione del Programma di Intervento;
- gli eventuali rapporti di collaborazione con volontari, volontari di Servizio Civile e associazioni operanti nel settore.

Gli Operatori che compongono l'équipe interdisciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale sono:

- l'Assistente Sociale,
- gli/le Addetti/e all'Assistenza
- il/la loro Coordinatore/rice.
- a) L'Assistente Sociale
- ha la responsabilità del servizio e provvede alla sua organizzazione generale e al lavoro sul caso particolare;
- svolge l'istruttoria delle domande;
- propone il Programma di Intervento verificando il reale stato di bisogno;
- convoca e gestisce i momenti di confronto dell'équipe;
- mantiene e amplia i rapporti con la rete sociale del richiedente e con la rete dei servizi comunali e istituzionali operanti nel settore;
- segue alcune pratiche amministrative nell'interesse degli ultimi presso Enti e Istituzioni.
- b) Il/la Addetto/a all'Assistenza
- svolge prestazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- registra su apposite schede la tipologia e i tempi delle prestazioni effettuate, facendole sottoscrivere dall'utente o da un suo familiare, e consegnandole all'Assistente Sociale Comunale a fine mese.
- c) Qualora il servizio sia totalmente o parzialmente affidato a terzi, l'Amministrazione Comunale può prevedere che la Ditta affidataria del servizio individui al suo interno un referente con compiti di coordinamento degli Assistenti Domiciliari per gli aspetti gestionali e organizzativi;
- d) L'équipe si incontrerà periodicamente a supporto della metodologia di lavoro al fine di:
- scambiare informazioni e conoscenze tra gli operatori, sia sul singolo caso che sull'attività globale del servizio;
- definire le modalità tecniche degli interventi e la loro reciproca integrazione;
- verificare il lavoro svolto, l'efficacia degli interventi e discutere eventuali riformulazioni del Programma di intervento;
- formulare il Piano di Lavoro Settimanale sulla base dei programmi di intervento.

Alla scadenza del prospetto di intervento dovrà essere avviata una nuova istruttoria secondo le procedure dall'articolo 6.

Art. 8 - Diritti e doveri dell'utente

L'utente è corresponsabile del Programma di Intervento accettandone i termini. Gli è garantita l'opportunità e gli strumenti per comunicare con l'Assistente Sociale Comunale e l'Amministrazione Comunale.

L'erogazione del servizio prevede la sottoscrizione di un contratto tra il richiedente/beneficiario e l'Assistente Sociale, nel quale vengono indicati sommariamente gli obiettivi dell'intervento, le modalità di attuazione, l'eventuale contribuzione al costo del servizio.

Nel progetto di intervento devono essere definiti i tempi di erogazione delle prestazioni nell'intento di evitare forme di dipendenza e di favorire l'autonomia e la responsabilizzazione personale e familiari.

La persona interessata, o chi ne ha titolo, ha la facoltà di richiedere la revisione del progetto assistenziale presentando richiesta motivata all'Assistente Sociale.

L'utente mantiene un comportamento rispettoso della persona e della professionalità degli addetti all'Assistenza.

L'utente è chiamato a collaborare con l'équipe:

- segnalando le irregolarità e inadempienze dell'intervento;
- attestando l'effettivo svolgimento della prestazione sottoscrivendo le schede di registrazione;
- avvertendo l'Ufficio Servizi Sociali di eventuali cambiamenti d'orario con sufficiente anticipo;
- presentando annualmente (ENTRO IL 28 FEBBRAIO) certificazione ISEE aggiornata e relativa DSU;
- contribuendo regolarmente al pagamento delle quote di partecipazione alla spesa entro 10 giorni dalla richiesta con le modalità indicate nella domanda di ammissione al servizio,
- evitando di richiedere al personale prestazioni fuori dall'orario di lavoro, o prestazioni non previste nel piano assistenziale concordato;
- evitando di interpellare privatamente il personale al proprio domicilio.

Art. 9 - Compartecipazione economica a carico dell'utente

Sono previste forme di compartecipazione al costo orario del Servizio a seconda del reddito dell'utente e del suo nucleo familiare calcolato su base ISEE

Le quote di compartecipazione saranno periodicamente aggiornate in relazione alla variazione del costo del servizio e alla dichiarazione **ISEE presentata annualmente.**

Ai fini della compartecipazione sarà presa in considerazione, oltre alla certificazione ISEE, l'indennità di accompagnamento per chi ne è in possesso, che dovrà essere attestata al momento della domanda, come previsto dall'articolo 6.

L'esatto importo di compartecipazione oraria sarà determinato annualmente dall'AMMINISTRAZIONE COMUNALE sulla base delle seguenti fasce ISEE in funzione esclusivamente del costo orario sostenuto dal Comune per la specifica attività (al netto quindi del costo del personale amministrativo e dell'Assistente sociale, considerando esclusivamente il costo del personale addetto all'assistenza domiciliare)

FASCE ISEE COMPARTECIPAZIONE AL COSTO SOSTENUTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ISEE fino a € 4.000,00	GRATUITO
ISEE compreso fra € 4.000,01 e € 6.400,00	20%
ISEE compreso fra € 6.400,01 e € 8.800,00	40%
ISEE compreso fra € 8.800,01 e € 12.300,00	60%
ISEE compreso fra € 12.300,01 e €16.631,71	80%
ISEE oltre € 16.631,71	100%

In presenza di indennità di accompagnamento la compartecipazione sarà calcolata sulla soglia successiva a quella spettante su base ISEE.

La mancata presentazione annuale da parte dell'utente fruitore del servizio dell'attestazione ISEE in corso di validità entro il mese di FEBBRAIO comporta la decadenza dal diritto ad usufruire delle presenti agevolazioni tariffarie e l'obbligatorietà a corrispondere il costo orario massimo determinato dalla Giunta Comunale (fascia di contribuzione al 100%).

Tale modalità di compartecipazione permette alle persone di usufruire di un servizio qualificato e professionale a costi accessibili e proporzionati alla propria capacità economica.

Trattandosi di un intervento di servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.

Art. 10 - Sospensione e cessazione del Servizio

Il servizio di assistenza domiciliare:

- cessa in caso di rinuncia dell'utente e/o di familiari;
- cessa in caso di decesso o ricovero definitivo presso strutture residenziali, qualora i restanti familiari conviventi non necessitino ulteriormente del servizio stesso;
- cessa qualora vengano meno i requisiti e/o i motivi d'ammissione al servizio; -

- cessa qualora non vengano più accettate dall'utente e/o da suoi familiari le prestazioni previste nel piano assistenziale concordato;
- cessa in caso di recidiva qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale del servizio (aggressioni verbali, molestie, minacce, ecc.);
- cessa qualora l'utente si assenti più volte durante l'orario del servizio senza avere preventivamente avvertito l'assistente sociale comunale, ovvero il coordinatore del SAD o l'ausiliario socio-assistenziale.

Qualora gli utenti non provvedono al pagamento della quota a proprio carico, il Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA previa diffida scritta, sospende il Servizio.

Art. 11 - Deroga

In situazioni particolari la Giunta Comunale si riserva la facoltà, con proprio atto motivato, di agire in deroga ai precedenti articoli del presente regolamento.

In via prioritaria si tiene conto dei seguenti principi fondamentali:

- condizioni sanitarie e invalidanti della persona assistita;
- mancanza od insufficienza delle rete parentale e sociale.

Art. 12 - Periodo transitorio

In presente Regolamento trova applicazione dal 1 Marzo 2017. Agli utenti dei progetti di intervento in essere dovrà essere richiesta la presentazione della documentazione di cui all'articolo 6 e resa nota la quota di compartecipazione ai sensi dell'articolo 9.

Art. 13 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO





Gruppo consiliare "Vivibilità Trasparenza Sicurezza" – Consigliera Raffaela Giomo

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Quarto d'Altino Consigliere Celestino Mazzon

Oggetto: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. **Proposta di emendamento** alla Delibera n°1 del 26/01/2017

Premesso che:

- Il nuovo regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) sostituisce in toto il precedente regolamento dei servizi domiciliari, raramente utilizzato perché obsoleto e complicato nell'applicazione, a causa anche delle nuove prassi adottate nelle more della Gestione Associata dei Servizi Sociali e delle recenti modifiche di calcolo e applicazione dell'ISEE.
- L'adeguamento di questo regolamento rientra in una delle fasi della Gestione Associata dei Servizi Sociali, tra Comune di Quarto d'Altino, Marcon Cavallino Treporti e Venezia, percorso avviato già nel 2012 e recentemente rinnovato.
- Il percorso di gestione associata dei servizi sociali ha previsto nelle varie fasi l'adeguamento progressivo dei vari regolamenti relativi ai servizi sociali, compreso quello della sad, affinchè si armonizzassero e si potesse realmente parlare di offerta omogenea sul territorio afferente alla stessa azienda sanitaria.
- Questo regolamento nello specifico definisce le regole di un servizio essenziale alla tutela sociale e fisica delle fasce più deboli della nostra comunità.
- Tale servizio ha lo scopo di aiutare i cittadini e le cittadine di Quarto d'Altino che vivono momenti di grave difficoltà.

Precisato che:

Alcune situazioni di grande fragilità e sofferenza devono essere esonerate dalla richiesta di qualsiasi copartecipazione economica, o di deroghe dalla Giunta Comunale. In particolare si pensi ai malati terminali segnalati da AVAPO ODO, associazione onlus che in convenzione con l'Azienda Sanitaria Veneziana svolge, dal 2014 anche nel nostro territorio, il gravoso e delicato compito di accompagnamento e cura dei malati e delle loro famiglie.

Si Chiede perciò di integrare l'art. 9 inserendo la frase:

"Per i malati terminali, segnalati da AVAPO onlus o da altra associazione parimenti qualificata operante nel nostro territorio, sia concesso l'accesso al servizio di assistenza domiciliare senza nessuna richiesta di co-partecipazione economica."